

**COMUNICATO n. 54/2010**

del 04 Giugno 2010

**Ai Componenti la Segreteria Generale**  
**Ai Segretari Nazionali dei Coordinamenti**  
**Ai Segretari Regionali**  
**Ai Segretari Provinciali**

Da una prima valutazione del Decreto Legge n. 78-2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.05.2010 **dobbiamo confermare le obiezioni sollevate vigorosamente nei giorni scorsi**, quando abbiamo appreso direttamente dalla parte pubblica gli interventi in cantiere.

Ci sono leggere modifiche rispetto a quanto prospettato, come ad esempio il blocco dei livelli stipendiali raggiunto nell'anno 2010 e non più a quelli del 2009.

Vediamo le norme più importanti che interessano la Pubblica Amministrazione.

<p><b>Art.2</b> <b>Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio</b></p>	
<p>A decorrere dall'anno 2011 e' disposta La riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, [...]delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.</p>	<p>Taglio delle risorse finanziarie ai ministeri pari al 10%</p>
<p><b>Art. 6</b> <b>Riduzione dei costi degli apparati amministrativi</b></p>	
<p>Comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.</p>	<p>Partecipazione onorifica a organi collegiali. Gettoni di presenza ad importo limitato.</p>
<p>Comma 7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni [...], incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.</p>	<p>Limiti a incarichi di consulenza e spesa per studi. La violazione della norma implica illecito disciplinare e responsabilita' erariale.</p>
<p>8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche [...], non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un</p>	<p>Limitazioni alle spese per convegni e rappresentanza.</p>

<p>ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente</p>	
<p>Comma 9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche [...] incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p>	<p>Sono escluse sponsorizzazioni che prevedono una spesa in capo alle amministrazioni.</p>
<p>Comma 13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009.</p>	<p>Limiti alla formazione.</p>
<p>Comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.</p>	<p>Limite alle spese per le auto blu.</p>
<p><b>Art. 9</b> <b>Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico</b></p>	
<p>1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.</p>	<p>Blocco del trattamento economico dal 2011 a tutto il 2013, ai livelli in godimento nel 2010.</p>
<p><b>Comma 17.</b> Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p>	<p>Blocco delle procedure contrattuali, contraddicendo l'impegno del governo a realizzare la modifica del sistema contrattuale, che di fatto, per questa tornata, viene cancellato.</p> <p>Riconoscimento della Vacanza contrattuale, che mitiga parzialmente il congelamento delle retribuzioni.</p>
<p>Comma 2. [...] a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, [...], superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;</p>	<p>Taglio degli stipendi per una parte eccedente i 90 mila euro annui e per quella eccedente i 150 mila euro annui.</p>
<p>Comma 4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di</p>	<p>Contenimento della spesa per contratti relativi al biennio 2008-2009.</p>

<p>diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.</p>	
<p>Comma 21. [...] Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.</p>	<p>Avanzamento di carriera con effetti giuridici, ma non economici.</p>
<p>Comma 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, [...] possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.</p>	<p>Riduzione delle collaborazioni.</p>
<p>31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni [...] i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.</p>	<p>I trattenimenti in servizio sono disposti nell'ambito delle politiche assunzionali.</p>
<p>Comma 32. Le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e' abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p>	<p>l'art. 19 comma 1-ter del D. Legislativo n. 165-01 introdotto dall'art. 40 lett. B del D. Legislativo n. 150-09, affermava: "che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli"</p>
<p><b>Art. 12</b> <b>Interventi in materia previdenziale</b></p>	
<p>Comma 1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;</p>	<p>Di fatto questa normativa comporta uno slittamento in avanti dell'età pensionabile.</p>

<p>2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:</p> <p>a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;</p>	
<p>Comma 4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:</p> <p>a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;</p>	<p>Vengono fatte salve alcune situazioni</p>
<p>Comma 7 [...]il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta unitamente comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:</p> <p>a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;</p> <p>b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.</p> <p>In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;</p> <p>c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.</p>	<p>La norma prevede la corresponsione del trattamento di fine rapporto in più tranches a seconda dell'importo previsto.</p>

Queste richiamate sono solo alcune voci di un provvedimento nel complesso duro, pesante e corposo di cui non tutto è da buttare.

Abbiamo già detto in più occasioni **cosa non ci piace delle misure decise dal governo** per affrontare la difficile situazione strutturale.

La situazione non è facile, ma solo chi non prova a modificarla può dirsi battuto in partenza. Continueremo il nostro impegno su tutti i fronti per correggere il più possibile le norme vessatorie del pubblico impiego, anche nell'iter parlamentare che il Decreto Legge n. 78/2010 dovrà sostenere per la conversione definitiva in Legge.

Il Segretario Generale  
Massimo Battaglia